

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

PER

il Signor **Dott. Roberto Mancini** nato a Roma il 29/12/1955 ed ivi residente (Cod. Fisc. **MDGDDT55T00H501D**) ed ivi residente in **Via del Serafico, 100** 00142, Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Defonte (c.f.: DFNNDR70P16L736V - indirizzo di posta elettronica certificata PEC: andreadefonte@ordineavvocatiroma.org), il quale elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata andreadefonte@ordineavvocatiroma.org, giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato secondo le specifiche ex DM 44/2011.

- attore -

CONTRO

Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. Indirizzo PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it

- convenuta -

PREMESSO

In Fatto

1. L'odierno Attore svolge l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) per l'Autorità Giudiziaria dall'anno 1984, essendo iscritto all'Albo dei CTU nella categoria Medico-legale dei Tribunali di Roma, Tivoli, Frosinone, Latina, L'Aquila, Perugia, Napoli, Foggia e Chieti.
2. Nel corso degli anni, l'Attore ha espletato numerosi incarichi di consulenza tecnica d'ufficio conferiti dall'Autorità Giudiziaria in diversi procedimenti sia civili che penali, nonché in molteplici procedimenti innanzi alla Sezione Lavoro inerenti l'invalidità civile, per i quali ha ricevuto la liquidazione dei propri compensi in virtù della normativa vigente secondo le regole stabilite per gli onorari a tempo.
3. Il compenso degli ausiliari dell'Autorità Giudiziaria, come sarà meglio descritto nella parte in diritto, è ancora regolamentata dal TU D.P.R., 30/05/2002 n° 115 TU Spese di Giustizia che ha abrogato la precedente normativa di riferimento, la Legge del 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), ad eccezione dell'art.4 (cfr. art. 299 TU cit.) inerente la regolamentazione degli Onorari commisurati al tempo, ovvero, come recita l'articolo "*Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente* (che trattava degli "onorari fissi e variabili", ndr) *gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze*.
4. Per quanto qui d'interesse il menzionato D.P.R., 30/05/2002 n° 115 TU Spese di Giustizia in merito agli onorari a tempo stabiliva i seguenti cambiamenti:

- La rideterminazione nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.
- L'obbligo per il ministero e non più la facoltà di aggiornamento, ovvero l'adeguamento ogni tre anni in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

5. Orbene senza soffermarsi sulla inadeguatezza dei valori di partenza la questione che oggi si intende portare al vaglio di questo Tribunale è il mancato rispetto da parte del Ministero dell'adeguamento così come previsto dalla normativa sopra richiamata.

6. Questa prolungata inerzia amministrativa ha determinato una grave e manifesta sproporzione per difetto dei compensi liquidati ai CTU, rendendoli del tutto inadeguati e, in molti casi, irrisori rispetto alla complessità, all'impegno professionale, alla responsabilità richiesta e al costo della vita attuale.

7. Il Dr. [REDACTED] pertanto, ha subito e tutt'oggi continua a subire un ingente danno economico per il mancato adeguamento ISTAT alle liquidazioni ottenute per l'attività di consulenza commisurata al tempo dal medesimo espletata.

A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito due liquidazioni ricevute dal Dr. [REDACTED] dal Tribunale di Roma: una in ambito di responsabilità civile ed una in ambito di invalidità civile applicando ad entrambe l'adeguamento ISTAT:

ESEMPIO LIQUIDAZIONE RESP. CIVILE

Procedimento RG. 67688/2021 Tribunale di Roma Sez. Civ. Decreto di Liquidazione del 05/04/2024 importo liquidato € 1.955,70

Se a tale importo corretto (€ 1.955,70) si applicasse poi l'adeguamento ISTAT calcolata dal triennio che parte da luglio 2005 (Il Decreto Ministeriale è del luglio 2002), il compenso calcolato con gli stessi parametri utilizzati dal Giudice ammonterebbe ad € 2.777,09, evidenziando un danno patrimoniale pari ad € 821,39.

RG. 67688-2021	
TRIBUNALE DI ROMA XIII SEZ. CIVILE	
Decreto di liquidazione CTU del	05.04.2025

ONORARI CTU LIQUIDATO DAL TRIBUNALE

ONORARIO LIQUIDATO	1.955,70 €
--------------------	------------

ONORARI CTU ex art. 54 D.P.R. 115-2002 (Adeguamento per rivalutazione)

ONORARIO LIQUIDATO	1.955,70 €
--------------------	------------

Rivalutazione ISTAT della somma di	1.995,70 €.	2.777,09 €
A far data dal 1.07.2005 al 05.04.2025		
(Data di emissione del decreto di Liquidazione)		

ONORARI CON ADEGUAMENTO ISTAT	2.777,09 €
-------------------------------	------------

ONORARI SENZA ADEGUAMENTO ISTAT	1.955,70 €
DIFFERENZA DOVUTA	821,39 €

ESEMPIO LIQUIDAZIONE INVALIDITA' CIVILE

Procedimento RG. 38116/2024 Tribunale di Roma Sez. Lav. Decreto di Liquidazione del 23/05/2025 importo liquidato € 290,00

Se a tale importo corretto (€ 290,00) si applicasse poi l'adeguamento ISTAT calcolata dal triennio che parte da luglio 2005 (Il Decreto Ministeriale è del luglio 2002), il compenso calcolato con gli stessi parametri utilizzati dal Giudice ammonterebbe ad € 411,51, evidenziando un danno patrimoniale pari ad € 121,51.

RG. 38116-2024	
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO	
Decreto di liquidazione CTU del	23.05.2025

ONORARI CTU LIQUIDATO DAL TRIBUNALE

ONORARIO LIQUIDATO	290,00 €
--------------------	----------

ONORARI CTU ex art. 54 D.P.R. 115-2002 (Adeguamento per rivalutazione)

ONORARIO LIQUIDATO	290,00 €
--------------------	----------

Rivalutazione ISTAT della somma di	290,00 €	411,51 €
A far data dal 1.07.2005 al 23.05.2025		
(Data di emissione del decreto di Liquidazione)		

ONORARI CON ADEGUAMENTO ISTAT	411,51 €
ONORARI SENZA ADEGUAMENTO ISTAT	290,00 €
DIFFERENZA DOVUTA	121,51 €

8. Pertanto, l'Attore ha subito e continua a subire un danno patrimoniale diretto e concreto per ciascuno degli incarichi dal medesimo espletati negli ultimi cinque anni, a causa del mancato adeguamento ISTAT dei compensi così come quantificati nei Decreti emessi dal Giudice.

9. A nulla sono valsi i tentativi di interlocuzione con il Ministero competente, al fine di poter dirimere bonariamente la presente controversia.

In Diritto

1. Quadro Normativo di Riferimento

La materia dei compensi degli ausiliari dell'Autorità Giudiziaria è disciplinata dal Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115), che ha abrogato gran parte della precedente L. 8 luglio 1980, n. 319, ad eccezione dell'art. 4 (cfr. art. 299 TU cit.).

L'art. 50 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che la misura degli onorari (fissi, variabili e a tempo) è stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con riferimento alle tariffe professionali esistenti e contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

L'art. 54 del D.P.R. n. 115/2002, rubricato "*Adeguamento periodico degli onorari*", dispone espressamente: "*1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.*"

Tale disposizione configura un obbligo legale stringente per il Ministero.

2. Illegittimità dell'Operato del Ministero

Il Ministero della Giustizia ha clamorosamente disatteso per oltre vent'anni l'obbligo legale di cui all'art. 54 D.P.R. n. 115/2002 di procedere all'aggiornamento triennale dei compensi degli ausiliari del giudice. Tale inerzia amministrativa costituisce un inadempimento ad un obbligo di legge specifico.

La Corte Costituzionale investita della questione, in merito alla reiterata inerzia dell'amministrazione non ha avuto alcuna remora "nell'invitare" i diretti interessati ad utilizzare il rimedio dell'azione giudiziale volta ad ottenere il risarcimento del danno.

3. Il Diritto al Risarcimento del Danno

L'inadempimento dell'obbligo di adeguamento previsto dalla legge ha causato un danno patrimoniale diretto all'Attore pari alla somma degli onorari che sarebbero stati dovuti qualora, gli importi calcolati nei vari Decreti di liquidazione fossero stati periodicamente adeguati secondo l'indice ISTAT come previsto dall'art. 54 D.P.R. n. 115/2002.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte stigmatizzato la "deplorable e reiterata inadempienza" dell'amministrazione (sent. n. 41/1996) e ha rilevato la "seria sproporzione per difetto" della base tariffaria (sent. n. 192/2015), indicando che a tale inerzia si può ovviare "con altri rimedi" (sent. n. 21/2020), tra cui l'azione risarcitoria.

In proposito la Corte Costituzionale nella richiamata pronuncia del 20/05/2020 osservava: **"non esime questa Corte dal rilevare, per l'ennesima volta, la deplorable e reiterata inadempienza dell'amministrazione nell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002. D'altra parte, la ben nota disponibilità (sopra accennata) di altri mezzi giurisdizionali, diversi dal giudizio sulle leggi, pone gli interessati nella condizione di ottenere rimedio alla violazione dei propri diritti e interessi, come del resto esige e consente la Costituzione"**

Il rapporto che si instaura tra il CTU e l'Amministrazione Giustizia, seppur pubblicistico, implica un diritto soggettivo del consulente ad una giusta remunerazione, proporzionata e adeguata, secondo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità garantiti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione.

L'art. 172 del D.P.R. n. 115/2002, pur attenendo alla responsabilità erariale, ribadisce l'importanza della correttezza delle liquidazioni, rafforzando la tesi di un obbligo pubblico violato.

La piena legittimazione dell'Attore a richiedere il risarcimento dei danni patiti è, dunque, incontestabile, pertanto, l'Attore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, per la mancata rivalutazione ISTAT dei compensi a far data dalla entrata in vigore del D.P.R. n.

115/2002, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della liquidazione di ogni singolo compenso al saldo effettivo.

Ciò posto il Dr. **M. [redacted]** invoca il diritto soggettivo ad una giusta remunerazione, che oltre a dover essere proporzionata e adeguata, secondo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità deve soprattutto rispettare quanto previsto dalla Legge, che nel caso di specie a far data dell'anno 2002 aveva stabilito l'adeguamento ISTAT triennale ad oggi sempre disatteso.

Ciò posto il danno di cui oggi si richiede il risarcimento è rappresentato dalla differenza che si ottiene applicando la rivalutazione ISTAT, a far data dal mese di luglio 2005, agli importi dei Decreti di liquidazioni emessi da tutti i Tribunali richiamati al punto 1) della premessa, per tutti gli incarichi espletati dal Dr. **M. [redacted]** che sono stati oggetto di Decreto di Liquidazione nell'arco temporale degli ultimi cinque anni (a decorrere dalla formale richiesta di risarcimento inoltrata al Ministero in data 28/04/2025), per un ammontare complessivo di €. 328.412,56 (si allegano in proposito tutti i conteggi effettuati per ogni singolo Decreto di Liquidazione unitamente ad una relazione di stima)

* * * * *

Ciò premesso, ritenuto e prodotto, il Signor Roberto **[redacted]** come in epigrafe rappresentato e difeso,

CITA

Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, a comparire dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione e giudice designandi, nei suoi noti locali e nelle ore di rito, all'**udienza del 29/5/2026** con invito a costituirsi nel termine di 70 (settanta) giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, per tutti i motivi di cui in narrativa e considerata la mancata applicazione dell'art. 54 "*Adeguamento periodico degli onorari*" del D.P.R. n. 115/2002, ultimo intervento legislativo per l'adeguamento dei compensi per gli ausiliari del giudice, riconoscere il diritto al risarcimento del danno invocato dal Dr. **M. [redacted]** e pertanto

- in via principale: accertare e dichiarare l'inadempienza dell'amministrazione alla mancata applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 115/2002, rubricato "*Adeguamento periodico degli onorari*" e per l'effetto riconoscere al Dr. **M. [redacted]** il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito pari ad €. 328.412,56, ovvero, ad altro importo che sarà ritenuto di giustizia anche in

seguito all'espletamento della CTU contabile che fin da ora si richiede. oltre interessi e rivalutazione monetaria.

- in via istruttoria Si chiede l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica della congruità della quantificazione eseguita agli importi stabiliti nei Decreti di liquidazione per cui è causa in funzione dell'adeguamento ISTAT previsto dalla legge nonché in funzione dell'applicazione del corretto importo da applicare alle vacanze successive in base al principio stabilito dalla sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025.

Si chiede fin da ora altresì autorizzazione al Giudice di poter procedere al deposito su supporto fisico "Chiavetta USB" dei file allegati inerenti i Decreti ed i relativi conteggi, qualora non fosse possibile il caricamento standard tramite deposito telematico per l'eccessiva voluminosità degli stessi.

- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA, da liquidarsi ai sensi delle vigenti Tariffe Forensi, con applicazione dello scaglione "medio".

* * * * *

Si allegano e producono i seguenti documenti:

- 1) Art. 54 "*Adeguamento periodico degli onorari*" del D.P.R. n. 115/2002;
- 2) sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025;
- 3) sentenza n. 21 del 20 maggio 2020;
- 4) Richiesta risarcimento danni del 28/04/2025;
- 5) Relazione sulle modalità di calcolo a firma del Dr. Alessandro Defonte;
- 6) Conteggi adeguamento Decreti Tribunale di Roma.
- 7) Conteggi adeguamento Decreti Tribunale di Tivoli.
- 8) Conteggi adeguamento Decreti Tribunale di Frosinone.
- 9) Conteggi adeguamento Decreti Tribunale di Latina.
- 10) Conteggi adeguamento Decreti Tribunale di Napoli.
- 11) Conteggi adeguamento Decreti Tribunale di Foggia.
- 12) Conteggi adeguamento Decreti Tribunale di L'Aquila.
- 13) Conteggi adeguamento Decreti Tribunale di Perugia.
- 14) Conteggi adeguamento Decreti Tribunale di Chieti

* * * * *

Ai sensi dell'art. 9, comma 4°, della Legge 488 del 28 dicembre 1999 e successive modifiche, si dichiara che la presente controversia ha un valore compreso tra €. 260.000,00 e fino a € 520.000,00 e che, per la stessa, si è provveduto a versare, precedentemente alla sua iscrizione a ruolo, il contributo unificato di € 1214,00.

* * * * *

Si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni e notificazioni nel corso del presente procedimento a mezzo email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata - PEC:
andreadefonte@ordineavvocatiroma.org

* * * * *

Roma, 15 gennaio 2026

(Avv. Andrea Defonte)